Cenno Storico e Regolamento dell'Illustre


ARCICONFRATERNITA DEI BIANCHI

Il Regolamento



di **Leopoldo Fontanarosa**

CAPITOLO PRIMO



Numero e qualità de' Fratelli

- ART. I.º L'illustre Arciconfraternita eretta in detta Torre del Greco, denominata comunemente de' Bianchi sotto il titolo di S.M. della Misericordia e di S. Giovanni Battista Decollato, è composta di soli fratelli, il numero de' quali non può essere più di cento, sessanta Ecclesiastici e quaranta Laici.
- ART. 2.° Chiunque voglia ascriversi a detta Compagnia dev'essere nativo di Torre del Greco, e non minore di anni ventuno compiti. O pure nato altrove per accidente, come sarebbe in caso di fuga per eruzione del Vesuvio, od altro simile, ma da genitori torresi attualmente dimoranti in detta Torre.
- ART. 3.º La perfezione del tutto nascendo dalla bontà di ciascuna delle sue parti, e la corruzione di un membro solo portando seco lo sfregio di tutto il Corpo, ognun ben vede quanta diligenza debba usarsi nella recezione degl'Individui, che aspirano a far parte della nostra Compagnia se vi sta a cuore di mantenere sempre placido il decoro. Perciò nessuno potrà essere ammesso a far parte di essa, che non appartenga ad una delle seguenti Classi

ECCLESIASTICI almeno SUDDIACONI
PROFESSORI
IMPIEGATI, e
PROPRIETARII

Professori sono gli Avvocati, i Patrocinatori, gli Architetti, i Medici, Cerusici, i Farmacisti, i Notai tutti legalmente autorizzati.

Per impiegati noi intendiamo gli Uffiziali addetti ai Ministeri di Stato, ed alle Generali Direzioni, ed Amministrazioni, gli Uffiziali Militari, i Giudici, e Cancellieri dei Collegi giudiziarii, e de' Giudicati Regi.

Vengono riputati proprietarii quelli, che vivano decorosamente delle loro rendite, e non esercitano, né mai esercitarono alcun mestiere servile personalmente, né i di loro Genitori attualmente la esercitano.

CAPITOLO II

Della Ricezione de' Fratelli

- ART. 4.º Due giorni dell'Anno sono assegnati per la ricezione, il 23 Giugno Vigilia di S. Gio: Battista dopo cantato il Vespero, e nel di della Commemorazione dei Morti dopo terminato l'Uffizio, e Messa di requie.
- ART. 5.º Chiunque aspirerà di essere aggregato alla Compagnia almeno due mesi prima de' giorni stabiliti nell'art. precedente deve presentare al Governo per mezzo del Fratello Segretario la domanda in iscritto in cui venga indicato

IL NOME I GENITORI LA CONDIZIONE E L'ESTRATTO DI NASCITA

Alla quale domanda sia aggiunto un attestato di qualunque Medico conosciuto, che assicura non avere il ricorrente malattia cronica, con vizio organico, e tale attestato dev'essere vistato dal Medico che destinerà il Governo. Il Segretario formerà un registro in cui sian notate le domande ricevute, con le rispettive date, e con numero d'ordine progressivo.

- ART. 6.° Unitamente alla domanda sarà versato presso il Governo l'ammontare del dritto da pagarsi per l'Ammissione, a norma di quanto trovasi stabilito nell'Art. 1.°
- ART. 7.º Sarà stretto obbligo del Superiore, tra i due mesi, che decorrano dalla domanda alla ricezione, prendere esatto, e diligente informo della condizione, costume, fama, abilità, e buona condotta cristiana, e civile dell'aspirante, e trovandolo che sia per riuscire di buon esempio, ed utile alla Compagnia proporrà alla Congregazione la domanda e ne aggiungerà il favorevole suo rapporto. Indi il concorrente sarà bussolato con voti segreti per palline bianche, e nere, che dal Segretario verranno distribuite ai Fratelli, ed ottenendo maggioranza di voti affermativi, sarà ammesso. Ed affinché non possa succedere parità di voti il numero de votanti bisogna, che sia dispari, ed in caso, che fosse pari, l'ultimo ammesso nella Compagnia non darà il suo voto. Essendovi più concorrenti simultaneamente ciascuno sarà nominativamente bussolato, né tal bussolo potrà mai dispensarsi.

- ART. 8.° Se l'aspirante verrà escluso, gli sarà restituito il deposito, ed il suo nome sarà segnato nel Registro, che a tal fine è tenuto dal Segretario, né potrà essere di nuovo proposto per l'avvenire.
- ART. 9.º Ammesso il Fratello dovrà subito il segretario passargliene avviso, acciò nella prima Congregazione di mese venga nella nostra Chiesa, dove dal Superiore sarà vestito con le vesti della nostra Compagnia con le solite preci, e di poi riceverà da' Fratelli presenti il segno di pace; ma se l'ammesso sarà per giuste cause impedito, il che si rimette alla prudenza del Superiore, resterà ferma la sua ammissione; si differirà la sua cerimonia di vestizione fino a quando cesserà il motivo dell'assenza. Chi poi non curasse di presentarsi, e senza legittima causa trascurasse la vestizione nel tempo di sopra determinato, perderà il deposito, che cederà a beneficio dell'Arciconfraternita. E cercando essere riammesso, dovrà di nuovo adempire alle formalità descritte ne' precedenti articoli.

La veste di questa Arciconfraternita consiste in un Camice con cappuccio di Tela bianca, e fina; un cingolo bianco di lino, o cottone; un cappello bianco che con un laccio di simil colore viene attaccato al cingolo nel fianco sinistro, ed uno Stemma, che rappresenta nella parte Superiore S. Maria della Misericordia, nel mezzo la testa di S. Gio: Battista Decollato, al di sotto un condannato assistito da due Padri della nostra Compagnia. Di più tutti i fratelli nelle esequie, e nelle processioni debbono usare calzette nere, scarpe similmente nere con fibbie

- ART. 10.º Il nuovo fratello sarà soggetto al noviziato di un anno nel cui tempo non godrà voce attiva, e passiva, dovrà con assiduità assistere a tutti gli esercizi stabiliti da questa Regola. Lo spazio di un anno, che comincia dal giorno della sua ammissione non potrà giammai abbreviarsi. Se mai però la condotta del novizio non sia esattamente regolare, a rapporto de' Maestri de' Novizi, potrà prolungarsi ad arbitrio de' fratelli in adunanza generale.
- ART. 11.º Il dritto di entratura sarà proporzionato all'età. Fino agli anni trenta compiti, ducati 4,00. Dagli anni trenta in sopra, per ciascun anno, 1,20 Per l'importo del libretto della Regola, 40 Per regalia al serviente, 60

CAPITOLO III Obblighi dei Fratelli

§• *I*.

Paga mensile, contumacia, e modo di purgare la contumacia.

- ART. 12.º. Ogni fratello dal giorno della sua ammissione deve pagare grana dieci ogni mese, e mancandosi a tal pagamento per tre mesi, ed un giorno, ricade in contumacia, per effetto della quale il fratello contumace rimarrà privo di voce attiva, e passiva, e di ogni dritto, e beneficio spirituale, e temporale.
- ART. 13.º Passando all'altra vita un fratello contumace godrà soltanto dell'associazione, ed il luogo di sepoltura nella nostra Chiesa, se non ancora siasi costruito il Camposanto. Chi durerà nella contumacia per tre anni continui sarà privato ancora dell'associazione e della sepoltura, e l'Arciconfraternita potrà sostituire un altro in luogo suo per compire il numero degli ascritti senz'altro previo avvertimento.
- ART. 14.° Il novizio contumace di tre mesi è considerato come un fratello contumace di tre anni cioè resterà privo anche di associazione, e luogo di sepoltura.
- ART. 15.° Si purga la contumacia, qualora il contumace paghi personalmente tutto l'arretrato ed in caso di malattia non potendo venire di persona a pagarlo ne darà avviso al Governo; in allora il Superiore con quattro fratelli, uno dei quali dovrà essere il Fiscale, si porterà in casa del contumace per verificare se sia ancora in vita, e così potrà purgare la contumacia.
- ART. 16.° II fratello contumace in luogo del quale siasi anche sostituito un altro potrà abilitarsi ancora a purgare la contumacia, ma dovrà aspettare la vacanza o di un Sacerdote o di un Laico secondo la condizione di lui, essendo preferito a qualunque altro aspirante.
- ART. 17.° Se il contumace per essere assente non può personalmente purgare la contumacia, a lui sarà permesso di purgarla per mezzo di altrui, purché dimostrasi legalmente essere ancora in vita. Per assente intendiamo, che sia fuori Provincia, o fuori Regno.
- ART. 18. ° Se un fratello si troverà in tale circostanza da non potere pagare le grana dieci mensili prima di cadere in contumacia ne darà parte al Governo dell'Arciconfraternita, il quale nella prima Congregazione generale ne farà la proposta; ed a Maggioranza di voti favorevoli verrà esentato dal pagamento durante tale circostanza.

Il contumace non può cercare l'esenzione prima di purgarla.



Doveri di Religione, Feste e Funzioni Sacre

Non istà bene a chi è dottore in Israello far da Maestro, per cui essendo la nostra Arciconfraternita composta di Sacerdoti, e di altri individui, che per la loro condizione sono a sufficienza istituiti de' doveri di un buon Cristiano, e di buon Cittadino sarebbe inutile ricordar loro, che il primo, e principale scopo di ogni pia adunanza debb'essere il culto Divino, e la decenza, con cui tal culto debba prestarsi. È nostra mente soltanto qui specificare gli atti di pietà, le Feste, e le altre funzioni che si praticano dalla nostra Arciconfraternita affinché il tutto procede regolarmente.

ART. 19.º In ciascun mese si tiene una Congregazione, che dicesi Congregazione di mese, ed il giorno sarà determinato dal Superiore. Il Segretario però ricevutane la prevenzione dal Superiore, che sempre dovrà essere otto giorni prima di quello nel quale dovrà tenersi siffatta congregazione mensile, avrà cura di spedire la generale chiamata ai signori fratelli, onde favoriscono d'intervenirvi.

La detta congregazione si terrà con quel numero di fratelli che vi sarà

La detta congregazione si terrà con quel numero di fratelli che vi sarà intervenuto.

- ART. 20.° Il 2 febbraio Purificazione di Maria Santissima; il dì 24 giugno Natività di S.Gio: Battista titolo della nostra Chiesa, il dì della commemorazione dei morti, sono quattro i giorni stabiliti per congregazione generale, perciò deve ciascun fratello intervenirvi, senza altro previo avviso. In quel mese in cui accadrà la congregazione Generale, si ometterà la mensile.
- ART. 21°. I fratelli novizi debbono intervenire in ogni Congregazione non solo generale, ma benanche mensile, purché non siano impediti per giusta causa da esaminarsi dal Superiore.

- ART. 22.º Nelle Congregazioni di mese debbonsi celebrare cinque Messe basse, ed una Cantata, a beneficio di tutti gli ascritti vivi, e defunti. Nella Messa previa la cantata si leggerà un Capitolo del Nuovo testamento, ed una Meditazione Spirituale indi si dirà un notturno con le laude de' Morti, si terminerà con la messa sollenne.
- ART. 23.º Nella Congregazione Generale del giorno della Purificazione tutto come sopra Art. 22.º soltanto invece dell'Uffizio de' Morti, si reciterà quello Alla Beata Vergine, e si benediranno le candele da distribuirsi ai Fratelli. Chi manca senza giusto motivo non avrà la candela benedetta.
- ART. 24.° Nella vigilia della Natività di S. Gio: Battista si canterà il Vespero, nel mattino del dì festivo si celebreranno dodici Messe inclusa la Cantata, si tralascerà la solita lettura del Nuovo Testamento la Meditazione, e la recita dell'Uffizio, per la solennità, e concorso del Popolo; al dopo pranzo vi sarà il Vespero, il Sermone, ed avrà fine la festa, con la benedizione del Santissimo.

 Il fratello, che assiste ad una sola di queste tre sacre funzioni non sarà mancante. Chi non v'interviene affatto pagherà tre carlini di multa.
- ART. 25.° Nella festa della Decollazione di S. Gio Battista si tiene Congregazione Generale, si celebreranno dieci Messe inclusa la Cantata, vi sarà la lettura di un Capitolo del Nuovo Testamento, la Meditazione, e si dirà l'uffizio della Beata Vergine come nella Congregazione della Purificazione.

 La multa del mancante è di un carlino.
- ART. 26.° Nel dì della commemorazione de' morti si celebreranno cinque messe piane, si dirà per intero l'Uffizio de' defunti e dopo la Messa Cantata vi sarà la Libera con l'assoluzione del tumulo Chi manca non avrà il patio benedetto.
- ART. 27. ° La Congregazione del mese di marzo è destinata per quella del carnevaletto. Ancorché per tal ragione bisognasse tenersi in febbraio. Vi saranno dieci messe inclusa la Messa Cantata, si reciterà l'Uffizio dei morti con la Libera, ed assoluzione al Tumolo.
- ART. 28.° Nel Giovedì Santo, alle ore 18,30 vi sarà la lavanda nella nostra Chiesa, come sempre dalla nostra Arciconfraternita si è praticato. Per tal sacra funzione saranno invitati tredici fratelli per assistere al Superiore, che lava i piedi ai poveri, e fare la solita processione innanzi la nostra Chiesa!



ART. 29.º Due processioni sono state solite a farsi dalla nostra Arciconfraternita. Una nella Domenica delle Palme come costantemente si è praticato. In questo giorno dopo di essere anche intervenuto alla processione del Santissimo Sagramento pel largo della nostra Chiesa parrocchiale insieme col nostro Clero, per la fine delle Quarantore per voto fatto dell'anno 1631; quindi si porterà nella Chiesa del Carmine co' Padri Cappuccini per la processione delle ossa, in memoria della pia usanza di trasportare le Ossa dei condannati nella nostra Chiesa. Qui cade in acconcio avvertire, che all'infuori di questa giornata, la nostra Arciconfraternita non uscirà mai con altra compagnia, o Ecclesiastica o Laicale; ma sempre sola, e nell'Esequie e nelle Processioni. Nella Processione delle Ossa i Padri Cappuccini andranno avanti giusta al solito. L'altra nel giorno di Tutti i Santi, la quale per essersi da qualche tempo tralasciata resti in arbitrio del Governo di rimetterla

ART. 30.º In ogni anno si faranno gli Esercizi Spirituali, a tale oggetto sarà invitato dal Governo un Sacerdote Confessore forestiere munito delle necessarie facoltà. Avranno cominciamento dal Sabato precedente la Domenica di Passione, e termineranno nell'altro Sabato precedente la Domenica delle Palme. Per evitare lo incomodo della distanza, saranno in quella Chiesa, e per le ore che verrà destinato dal Governo.

ART. 31.° A che gioveranno però tutte queste belle ed esteriori pratiche di Religione, se non facciamo costantamente comparire ne' nostri costumi tale esemplarità, che sia di edificazione agli altri? Perciò se alcuno degli ascritti per la sua non buona condotta fosse di male esempio (il che Iddio non permetta) per la prima e seconda volta sia monito caritatevolmente dal Superiore in seguito non emendandosi sarà ammonito in pubblico, in presenza de' fratelli in una delle Congregazioni Generali, e se neppure ciò sia sufficiente, sarà considerato qual Contumace di tre anni fintanto che darà segni certi di sua emendazione.

Questa pena però dovrà stabilirsi in Congregazione generale a maggioranza di voti



§. 3. Opere di Misericordia

Se fu principale intendimento di quei nostri maggiori nel fondare l'Arciconfraternita, dedicarsi in maniera particolare al vantaggio del prossimo, praticare verso i bisognosi le opere della misericordia. Tale ancora fa mestieri sia la nostra intenzione nello ascriverci a questa compagnia, non quella di riportarne il nudo, e vano nome di appartenere all'illustre Arciconfraternita de' Bianchi perché da quelli degenerando, cadremo nella vergognosa contraddizione di cui parla S. Paolo nella lettera a Tito di negare cioè coi fatti, ciò che con parole affermiamo. Nè ci atterrisca la difficoltà dell'opera, pensando essere sotto il valevole patrocinio di Nostra Signora della Misericordia, e conoscendo per fede di prestare a Gesù Cristo medesimo quanto faremo ai poverelli, la cui immanchevole promessa qual'animo non ci infonderà? Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis Regnum, Exurivi enim, et dedistis mihi manducare.

ART. 32.º II Superiore è ancora Sopraintendente a tutte le opere della Misericordia. Questi in ciascuna Congregazione di mese, nominerà a tal fine due fratelli, uno Sacerdote ed un altro Laico, che si chiameranno Mensarii.

Soccorrere i bisognosi per fame, sete, e nudità

ART. 33.º I due Mensarii facciano ogni diligenza per sapere chi siano i bisognosi specialmente gli Orfani, le vedove, i pupilli. Avutane notizia ambidue col Superiore ancora, se sia necessario, vadano a visitarli e trovandovi vero bisogno, rappresenteranno al Superiore quanta, e quale sia la necessità, il quale col denaro perciò destinato provvederà all'occorrente. Se poi bisognasse somma maggiore, lo proporrà alla prima Congregazione di mese; che se poi la urgenza del bisogno, non soffrisse dilazione, in allora col consiglio de' due Assistenti, e de' fratelli Mensarii provvederà all'occorrente, e ne darà parte alla Compagnia nella prima adunanza.

Albergare i Pellegrini

ART. 34.º La nostra Arciconfraternita teneva per lo addietro una casa per Ospizio de' Pellegrini. Sarebbe tale spesa al presente superflua, poiché ben rare volte accade tal bisogno. Presentandosi però de' poveri viandanti, e specialmente Pellegrini, il Superiore, farà loro provvedere del necessario.



Visitare gli infermi

ART. 35 ° Abbiano molta sollecitudine i fratelli Mensarii, ed una cura particolare di visitare gli infermi poveri, e bisognosi. Non trascureranno in primo luogo gli aiuti Spirituali, e di consolazione, e quanto la Religione somministra in quella dura circostanza. Se qualche infermo ricuserà di adempire gli obblighi di Religione, gli si negheranno ancora i soccorsi temporali. Se non vi è medico curante faranno visitare l'infermo dal medico condotto del Comune, e secondo le prescrizioni di Lui, tanto per riguardo al vitto, che per le medicine daranno i soccorsi. Delle spese neccessarie avviseranno il Superiore, che dalla banca farà dare l'occorrente.

Visitare i Carcerati

ART. 36.º Il Superiore nominerà ancora in ogni mese il fratello Sacerdote, cui spetta visitare le carceri. Tutti i Sacerdoti ascritti alla nostra Compagnia debbono prestare tale opera, incominciando dal più giovine di essi, ed il Segretario ne porterà un esatto registro. I fratelli Novizi Ecclesiastici durante l'anno del loro Noviziato si uniranno al Sacerdote del mese.

II Sacerdote destinato in un giorno di ogni settimana anderà nelle carceri, e non trascurerà mezzo alcuno per sollevare quegl'infelici. Gli ammaestrerà nella Dottrina Cristiana, e ne' doveri di Religione, gli esorterà a tenere la coscienza netta col frequente uso del Sacramento de Confessione, e soffrire con pazienza la loro disgrazia, ed a mettere la speranza specialmente in Dio, che tutto dispone per nostro bene. Non trascurerà qualunque aiuto temporale, e tutto rapporterà al Superiore, il quale, se necessario userà anche quei mezzi che la Legge riconosce per la loro libertà.

In tempo del Precetto Pasquale; il Superiore manderà un altro Sacerdote per fare ad essi gli Esercizii Spirituali, e disporli alla Comunione, acciocché adempiono all'obbligo del Precetto.

Nei giorni di Pasqua, Natale, ultimo di Carnevale, e Decollazione di S. Gio: Battista, si darà ai Carcerati un pranzo, in cui saranno serviti dal Superiore accompagnato da otto fratelli, tutti vestili del nostro sacco.

E poiché la primissima opera della nostra Arciconfraternita praticata sin dalla sua fondazione è quella di confortare ed assistere i condannati all'ultimo supplizio, qualora sarà essa invitata da leggittimi Magistrati, e Superiori a tale opera, si presterà con tutta sollecitudine, ed impegno. Le spese occorrenti anderanno a conto dell'Arciconfraternita

Seppellire i morti

- ART. 37.º Quando siamo chiamati a seppellire i morti poveri, il Superiore farà vestire sette dei nostri fratelli per l'accompagnamento, e tutte le spese saranno a carico dell'Arciconfraternita
- ART. 38.° Si comanda ai fratelli Mensarii, che dovendo andare in casa altrui per disimpegnare le loro parti, non vada mai uno solo, e che nessuno de' fratelli non destinati dal Superiore si porti in casa particolare col pretesto di prestare qualche opera di carità.
- ART. 39. ° Si raccomanda ai fratelli, una gelosa segretezza in tali opere, in guisa che quando si può non manifestano nemmeno al Superiore le persone bisognose, ma la sola necessità.
- ART. 40. ° Non essendo sufficiente a tutte le spese per le dette opere quella somma che la nostra Arciconfraternita nelle sue attuali circostanze può assegnare è necessario provvedersi con altri mezzi. In ogni Congregazione Generale ciascun fratello secondo la sua carità in un'urna a tal fine destinata metterà qualche elemosina.
 - II Superiore almeno una volta al mese con cinque, o più fratelli raccoglieranno in giro per le case de' particolari le sovvenzioni, che le persone caritatevoli daranno onde concorrere a sì bella opera. Tutte le multe, che pagheranno i fratelli per le mancanze, saranno ancora a tale uso impiegate. Ogni fratello dopo quarant'anni dalla sua ammissione, ha il dritto di essere esentato a tali opere purché lo domandi. Chi prima di quaranta anni vorrà essere esentato, dovrà avanzare al Governo la domanda con le ragioni per cui ciò pretende, il Governo ne farà la proposta in una delle Congregazioni generali, e se avrà maggioranza di voti sarà esentato.

CAPITOLO IV. Benefici de' quali godono i Fratelli



ART 41. ° Allorché viene a morte un fratello dell'Arciconfraternita farà parare in casa del defunto una stanza a lutto con letto mortorio cinto da sei splendori con torce accese del peso di tre libbre ognuna di un lume solo. Nella medesima stanza vi sarà un Altarino con quattro candele di tre once, e la Porta d'ingresso parata con festoni a bruno. Trenta fratelli vestiti di sacco, preceduti dal gonfalone, formeranno il convoglio funebre trasportando il cadavere nella nostra Chiesa; dove sarà seppellito qualora non si fosse ancora costruito il Camposanto Comunale. Qualunque spesa necessaria sarà per l'esequie, cederà a carico della Compagnia. La coltre funebre dev'essere una delle migliori e per cui bisogna spendere non meno di quattro ducati, non più di sei.

ART.42.° Se alcun fratello vorrà essere seppellito in altra Chiesa, la Compagnia dovrà accompagnare il Cadavere nella Chiesa da lui scelta. La famiglia però del defunto dovrà prima far pervenire nelle mani del Superiore, il permesso di potere la Congregazione entrare col Gonfalone in detta Chiesa, e benedire il cadavere giusta il solito suo rito. In tal caso il diritto di sepoltura dovrà cedere a carico della famiglia. Non avendosi simile permesso la Compagnia o non interviene, o farà trasportare il Cadavere nella propria Chiesa.

- ART. 43.° Se un fratello morirà fuori del circondario di questa Torre, l'Arciconfraternita sarà tenuta fargli l'esequie, se morto sarà trasportato nel circondario dovuto.
- ART. 44.º Qualora un fratello non vorrà, o non potrà godere della esequie, degli apparati funebri in casa, e non apporterà menoma spesa all'Arciconfraternita, sarà questa tenuta pagare ducati dieci agli Eredi,
- ART. 45.° Il primo giorno non impedito dopo la morte, e potendosi anche presente il Cadavere nella nostra Chiesa, si celebreranno cinque messe piane, ed una cantata di requie, e si dirà l'intero uffizio de' morti, in suffragio del defunto, a cui debbono assistere gli stessi fratelli, che hanno fatto parte dell'accompagnamento funebre, e gli altri, che non intervengono sono obbligati di recitare privatamente l'Uffizio de' trapassati. Di questi beneficii, e suffragi detti negli Articoli 41° e 42° godranno anche i Novizii in caso di morte; oltre ai quali ogni fratello godente dal primo giorno che avrà terminato il suo Noviziato fino al decimo anno compito avrà cinquanta Messe piane, dal decimo sino al quindicesimo ne avrà cento, e dal quidicesimo in sopra, ne avrà centocinquanta le quali debbono celebrarsi da' fratelli Sacerdoti godenti in qualunque Chiesa vorranno, l'elemosina è di grana venti ogni Messa. Il fratello ascritto dopo a trenta anni quantunque avesse pagato come nell'Art. 11.° pure godrà delle Messe suddette a proporzione degli anni da numerarsi dal termine del suo Noviziato, non già a proporzione del pagamento. Potranno non dimeno ridursi le dette messe con l'aumentarsi dell'elemosina ad arbitrio del fratello godente, che dovrà rilasciare in iscritto questa sua volontà.
- ART. 46.º Il fratello che interverrà, e alle esequie, e alle processioni avrà un candelotto di tre once; chi invitato non viene, o non sostituisca un altro fratello in suo luogo, pagherà tre carlini per la mancanza, chi viene solamente allo accompagnamento funebre, e non assiste alla messa di requie, ed all'uffizio come si è detto nell'Articolo 45, non avrà il candelotto. Se alcuno non pagherà la multa per la mancanza, il Tesoriere non riceverà da lui i pagamenti mensili se pria non soddisferà la multa.

CAPITOLO V.



Elezione del Governo

ART. 47.° Il Governo della nostra Arciconfraternita è composto di tre fratelli col nome di Superiore, Primo, e secondo Assistente.

ART. 48.º Da esso dipenderanno gli altri Uffiziali maggiori e minori.

Gli uffiziali maggiori sono:

II Fiscale

Il Segretario, ed

II Tesoriere


Gli uffiziali minori sono:

Due deputati per la revisione de' conti Due Sagrestani che faranno ancora da Maestri de' Novizi

E due Cerimonieri

- ART. 49.º Nel giorno della commemorazione de' morti, si farà la elezione del nuovo Governo, e degli uffiziali maggiori, ma prenderanno possesso nel dì primo Gennajo dell'anno seguente.
- ART. 50. ° Nel detto giorno de'morti dopo terminate le funzioni, e chiuse le porte del nostro Oratorio si darà principio alla elezione del Segretario dovrà leggere la nota dei fratelli Sacerdoti, che hanno i requisiti a poter essere eletti per Superiore, quali requisiti saranno specificati, negli articoli seguenti
 - 1.° Ciascun fratello godente scriverà in una cartellina il nome di colui, che vuole per Superiore
 - 2.º Il Superiore leggerà una per una le cartelle e così le passerà al Fiscale, il fratello Segretario segnerà i nomi, ed a maggioranza relativa sarà eletto il Superiore. Terminata questa elezione si procederà con simile maniera a quella del 1° e 2° Assistente, Fiscale, Segretario, e Tesoriere individualmente, e sempre si dovrà leggere prima la nota degli elegibili.

- ART. 51.° Nel giorno del possesso, il Superiore con la intelligenza de' due Assistenti, o con l'approvazione almeno di uno di essi proporrà alla Compagnia gli Uffiziali minori, che saranno confermati a maggioranza di voti da' fratelli presenti.
- ART. 52.° Ogni fratello eletto è obbligato ad accettare la carica affidatagli, e se alcuno sarà assente dalla adunanza, il Segretario immediatamente gliene darà avviso per lettera.
- ART. 53.º La durata del Governo, e di tutti gli Ufficiali sarà di un anno. Potrà essere confermato con la maggioranza di due terzi, ed uno di più de' fratelli votanti. Oltre questa conferma niun'altra potrà aver luogo.



CAPITOLO VI. Requisiti, obblighi, ed attribuzioni del Governo e degli Ufficiali



SUPERIORE

ART. 54.° Il Superiore deve essere sacerdote di anni quaranta compiti attualmente qui dimorante. Egli è capo del Governo e della intera Compagnia, per cui gli è dovuta obbedienza, e rispetto da tutti gli ascritti, perciò deve ancora da tutti distinguersi per le pregevoli doti dell'animo.

Egli è soprintendente delle opere della Misericordia onde bisogna che sia il primo a praticarle, acciocché possa farle praticare dagli altri.

A lui spetta assegnare il giorno da tenersi Congregazione di mese, e nominare i fratelli mensarii, ed il Sacerdote per le Carceri come nell'articolo 36, e ne farà portare un esatto Registro del Segretario, acciocché le fatiche siano ugualmente distribuite.

A lui è affidata l'Amministrazione del danaro da spendersi per le opere della Misericordia, e secondo le occorrenze ne darà ordine in iscritto al Tesoriere.

È obbligato ad assistere a tutte le Congregazioni, ed a tutte le altre funzioni, che si fanno dalla nostra Compagnia. Deve celebrare la messa cantata nei giorni di Congregazione Generale.

È suo dovere invigilare a tutto uomo alla osservazione delle Regole, ammonire qualche fratello traviato; ed ha il dritto d'intimare Congregazione Generale straordinaria, laddove bisognasse.

ASSISTENTI

ART. 55.° Il primo e secondo Assistente debbono essere laici di anni trenta compiti dimoranti nella Torre.

Essi sono i coadjutori del Superiore, e faranno le sue veci in assenza di lui in quelli esercizi che non ricercano autorità Sacerdotale, precedente sempre il primo Assistente al secondo.

In Congregazione però qualora uno degli assistenti farà le veci del Superiore, non ne occuperà il sedile.

ART. 56.° Il Superiore e gli Assistenti avranno l'Amministrazione delle rendite dell'Arciconfraternita.

Trattandosi di spese da farsi allo infuori de' pesi pubblici, e delle spese fisse nello stato, non potrà il Governo oltrepassare la somma di ducati quindici senza l'approvazione della Congregazione generale, sempre però da documentarne l'esito.

ART. 57.° La firma del Superiore, e di uno almeno degli assistenti è indispensabile in tutti i mandati di pagamento, e bastano queste due firme perché il mandato abbia il suo effetto.

Perciò il Governo è come contabile morale nella reddizione del conto ma s'intende escluso da questa responsabilità morale, quell'assistente, che non sia concorso con la sua firma ad approvare la spesa.

Deve però su del mandato esporre la ragione del suo rifiuto.



FISCALE

ART. 58. ° Il Fiscale può essere Sacerdote, o Laico di quarant'anni compiti. È suo uffizio invigialare allo adempimento delle regole, intervenire in tutte le Congregazioni generali, anche straordinarie.

Ogni Conclusione dovrà essere da lui approvata, e firmata, e potrà rifiutarsi d'approvarla, e qualora vi abbia de' dubbii, in tale caso la Conclusione sarà distesa dal Segretario, ma non avrà effetto finché non avrà sciolto il dubbio in un'altra adunanza generale.

Accorgendosi, che l'Arciconfraternita vada a soffrire grave danno, o per colpa del Governo, o di chicchessia ha la facoltà di convocare da per se solo la Congregazione generale, in cui farà tutto presente ai fratelli per prendersi i necessarii provvedimenti.

II Segretario non potrà negarsi a far invito per la detta convocazione, ed assistervi; in caso poi che il Segretario non vorrà prestarsi, potrà nominare un Segretario per tale uopo.

Quale difensore delle Regole dev'essere persuaso, che né il Governo, né la istessa Congregazione generale hanno la facoltà di dispensarla in parte, o modificarle.

Il conto dopo di essere stato esaminato da' Revisori, dovrà essere vistato dal Fiscale.



SEGRETARIO

ART. 59. ° Il Segretario dev'essere Sacerdote, perciò a lui spetta in assenza del Superiore farne le veci nelle funzioni Sacerdotali. Uffizzi del Segretario sono:

Aver cura dell'Archivio della nostra Arciconfratenita, che a lui sarà consegnato con inventario e di cui ne sarà responsabile.

Registrare nella pandetta gli annuali pagamenti de' rendenti sul rapporto del Tesoriere, e dalla medesima estrarre la lista di carico per darla al nuovo Cassiere, onde sia facilitato nella esazione.

Scrivere nel libro maggiore i pagamenti mensili de' fratelli, in presenza però, e con la firma del Tesoriere.

Questo libro sarà sempre in Congregazione, ed è proibito di portarlo altrove, né altri all'infuori del Segretario, vi potrà scrivere detti pagamenti in guisa che, se un fratello in caso di morte si troverà godente pel ricevo del Tesoriere, ma contumace in questo libro, godrà il fratello di tutto, ma le spese però occorrenti per le esequie, apparato funebre, messe, ed altro cederanno a carico del Tesoriere.

Se però il pagamento sarà necessario a farsi per evitare la contumacia e non sarà giorno di Congregazione, in tal caso il Tesoriere ne farà il debito ricevo, ed immediatamente ne farà un atto al Superiore per passarlo al libro maggiore nella prima Congregazione.

Intervenire a tutte le sessioni del Governo, in tutte le Congregazioni particolari e generali, di redigere le conclusioni nel proprio libro, farci apporre la firma del Fiscale se siano state da lui approvate, in caso contrario significarvi l'opposizione.

Spedire al Cassiere i rendiconti de' pagamenti firmati dal Governo dopo di averli registrati in un libro a parte.

La sua firma è indispensabile sopra qualunque atto, che si farà dalla Congregazione, e sopra qualunque mandato per essere autentico; ma tal firma non apporterà a lui responsabilità alcuna.

Trattandosi di contii deve ancora registrali ne' rispettivi libri.

A lui spetta inviare i biglietti di avviso ai fratelli per esequie, processioni, ed adunanze straordinarie.

Badando con ogni diligenza di porre sempre esatto il giro de' fratelli in tutti gli uffizii.

TESORIERE



ART. 60.° Il Tesoriere Sacerdote o Laico sia sempre un fratello idoneo, e possidente di beni liberi. Esso sarà il depositario del danaro dell'Arciconfraternita, perciò n'è il Contabile materiale. Deve introitare l'entratura de' nuovi ascritti, e le prestazioni mensili de' fratelli, e rilasciare ricevuta nel rispettivo libretto. Porterà un conto a parte del danaro ricevuto dalle elemosine, e dalle mancanze, perché si deve spendere per le opere della Misericordia. Deve esigere le rendite dell'Arciconfraternita, ed avere esatto registro dell'introito, e dell'esito. Pagherà tutto ciò, che gli viene ordinato dal Governo con mandati autentici. In riguardo ai fratelli contumaci si regolerà secondo l'Art. 12, e seguenti. È obbligato di dare al Segretario nel mese di Dicembre un Registro da cui rilevasi l'introito, e l'attrasso de' rendenti, affinchè il Segretario possa fare la lista di carico, e consegnarla al novello Cassiere, come si è detto nell'Art. 59. Terminato l'anno, tra quindici giorni a contare dal primo Gennajo, dovrà dare un esatto conto dell'introito, e dell'esito accompagnandolo coi corrispondenti pezzi d'appoggio per indi averne da' fratelli Revisori la liberatoria o la significatoria, e passare la resta al nuovo Tesoriere. Elasso questo tempo, e non adempiendo a tal dovere cadrà in contumacia sino all'adempimento.

REVISORI

ART. 61.° De'Revisori uno sarà Sacerdote, e altro laico. Sono essi incaricati di discutere ponderatamente i conti tanto in riguardo del Governo, come Contabile morale, quanto in rapporto al Tesoriere qual Contabile materiale.

Tra lo spazio di un mese a decorrere dal dì, che furono loro consegnati i conti del precedente Tesoriere, debbono presentarli al Governo per la sola esecuzione esaminati e decussi con la rispettiva liberatoria, o significatoria. Mancando cadranno anch'essi nella pena della contumacia fino allo adempimento.

I conti così esaminati dovranno essere firmati dal fiscale, il quale dichiara di essersi tutto fatto secondo le Regole, e finalmente dal Segretario saranno deposti nell'Archivio.

Ed in caso di significatoria, dopo eseguito il pagamento, ne farà fede in pie' de'conti segnandovi anche il giorno, in cui il Tesoriere avrà fatto il pagamento della somma significata.

SAGRESTANI

ART. 62.° I sagrestani saranno due Fratelli sacerdoti. Gli arredi sacri, oggetti preziosi, mobili ed altri utensili dell'Arciconfraternita sono ad essi dati con inventario, che da' medesimi firmato si conserverà in archivio, e dovranno nello stesso modo come l'hanno ricevuto rendere ai di loro successori.

La consegna di tutto si farà in presenza del governo e del Segretario. Sarà dovere de' Sagrestani far celebrare le messe de' legati perpetui e quelle, che son dovute ai fratelli defunti, e quelle che si dovranno celebrare nelle congregazioni generali e di mese, e farle scrivere da' Sacerdoti col registrarle nel proprio rispettivo libro e badare che sieno ugualmente distribuite ai fratelli sacerdoti godenti, ricevere il denaro dal tesoriere e distribuirlo ai medesimi.

Per documentare i mandati di celebrazione di messe basterà la sola firma de' sagrestani attestante l'eseguita celebrazione. Sarà loro incarico far aprire la Chiesa dal servente nei giorni di Congregazione, disporre il tutto per le funzioni, preparare ed adornare gli altari nelle feste, e mantenervi sempre quella nettezza e proprietà che vi conviene.

Essendo essi inoltre maestri de' novizi invigileranno sulla loro condotta e procureranno che adempino quanto ai novizi è stato imposto ed in mancanza ne daranno parte al Superiore.

CERIMONIERI



ART. 63.º L'incarico dei Cerimonieri è, che nelle processioni, e nelle Esequie la Compagnia sorta la Chiesa, e vada sempre con simetria, e decenza, giusta il nostro cerimoniale,

ART. 64.º Oltre i requisiti già detti, e richiesti per ciascuna carica, bisogna ancora, che un fratello per potere essere eletto ad un uffizio qualunque conti cinque anni almeno della sua ricezione, che non sia debitore dell'Arciconfraternita, o datore de' conti che giammai sia stato dichiarato di aver malamente amministrato i beni dell'Arciconfraternita, nei quali qual contabile morale, e materiale non abbia mai costretto l'Arciconfraternita a far uso de' mezzi della legge contro la loro amministrazione, ed in questo ultimo caso sarà privo di voce attiva, e passiva senza poterla più riacquistare.

CAPITOLO VII.

Benefattori



ART. 65° Oltre i cento fratelli, che formano la nostra Compagnia, se ne potranno ascrivere altri ancora col nome di Benefattori, quei che a tale classe appartengono possono essere cittadini o forestieri, purché non esercitano attualmente da per se stessi mestieri servili.

Saranno essi ammessi con tutti i riti prescritti nell'articolo della ricezione.

Godranno ancora di tutti beneficii, ma non avranno voce né attiva né passiva, ne potranno vestire il sacco e non saranno obbligati a prestare le opere della Misericordia.

Il diritto dell'entrata sarà non meno di ducati cinquanta sino agli anni trenta, e dagli Sani trenta in sopra, come nel Art. 11.°

Pagheranno le prestazioni mensili, come ogni altro Confratello.

CAPITOLO VIII.





ART. 66.° La nostra Compagnia seguiterà a tenere per utile si' dell'Arciconfraternita, che de' Fratelli benefattori.

Un Cerusico
Un Patrocinatore
Un Notaro
ed un Serviente

- ART. 67.º II Cerusico sarà obbligato di assistere tutti i fratelli anche benefattori in tutte le malattie di sua professione, non escluso il salasso.
- ART. 68.º Il Patrocinatore dovrà incaricarsi di tutto ciò, che potrà occorrere nel Regio Giudicato per astringere i debitori morosi ed in caso di qualche contestazione ne' Tribunali superiori dovrà assistere l'Avvocato, che sarà allora eletto dalla Congregazione pel disbrigo e buon andamento della cosa.
- ART. 69.° Il Notaio dovrà fare tutte le autentiche, istrumenti, o altri atti pubblici, e privati che occorrono.
- ART. 70.º Questi saranno scelti tra' fratelli godenti a maggioranza di voti sulla proposta del Superiore, il di loro uffizio sarà a vita. Potranno però essere rimossi in caso che non adempiranno il loro dovere.
- ART. 71.º Il Cerusico seguiterà a percepire l'annua pensione di otto ducati.
- ART. 72.º Il Patrocinatore sarà esente dal pagamento del mensile.
- ART. 73.° Il Notaro dalla metà del detto mensile.
- ART. 74.° Questi due ultimi non potranno esigere altro dalla Compagnia che delle sole spese, dovendo per i di loro emolumenti prestarsi gratis.

ART. 75.° Il Serviente sarà scelto dalla Banca, e sarà amovibile a piacimento della medesima, seguiterà ad avere l'annua pensione di sei ducati, e potrà anche aumentarsi a misura delle sue fatiche dalla Congregazione generale sulla proposta del Superiore.

ART. 76.° Senza un'approvazione Sovrana particolare, non potrà la presente Regola cambiarsi, alterarsi, o modificarsi.

Tutti i casi però non provveduti nella presente Regola si dovranno decidere dalla Congregazione generale. —

I Deputati, firmanti
Salvatore Canonico Noto.
Sacerdote Giuseppe Noto.
D. Michele Gianquitto.
D. Giuseppe Dolce.
Gli Amministratori, firmanti
Sacerdote Domenico Carotenuto Superiore
Gennaro Sannino 1. ° Assistente
Bartolomeo Palomba 2. ° Assistente
e Francesco Soprano Segretario.
Per copia conforme all'originale esaminato, e rettificato dalla Curia
Arcivescovile di Napoli, e dal conisiglio Generale degli Ospizi



L'Approvo
Firmato FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Coniglio dei Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.
Per certificato conforme
Il Conigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — MARCHESE Ruffo.
Per copia conforme
Per l'Uffiziale del 1°Ripartimento – L'uffiziale di carico

Firmato—G. MAJORINI.